

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA**

**NAPOLI**

**IV SEZIONE**

**RICORSO NELLA FORMA DEI MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO N. 827/2015** della prof.ssa Immacolata **DAVIDE (CF. DVD MCL 66A64 F839S)**, rapp.ta e difesa, giusta mandato a margine, dagli avv. Riccardo e Andrea Marone, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, alla via Cesario Console, 3 e con autorizzazione alle comunicazioni di rito all'indirizzo di posta elettronica certificata [riccardomarone1@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:riccardomarone1@avvocatinapoli.legalmail.it) ovvero al numero di fax 081.764.04.00

**CONTRO il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA**, in persona del legale rapp.te p.t.

**PER L'ANNULLAMENTO *IN PARTE QUA*, PREVIA SOSPENSIONE:**

a) del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania – Ufficio V- Dirigenti Scolastici, in data 1.4.2015 prot. n. AOODRCA.3355, che approva la graduatoria generale di merito del concorso bandito con d.d.g. in data 13.7.2011, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente 6,80 punti per titoli culturali; b) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente

**FATTO**

**1.** Con decreto in data 13.7.2011 il Direttore Generale del Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il Personale scolastico – Ufficio II del MIUR ha bandito il concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento, nell'ambito dell'Amministrazione scolastica periferica, di 224 (nella Regione Campania) dirigenti scolastici.

Con l'art. 17 co. 1 bis, del d. l. 12 settembre 2013, n. 104, conv. in l. 8 novembre 2013, n. 128, il legislatore ha successivamente di-

sposto la trasformazione delle graduatorie di merito del predetto concorso in *graduatorie ad esaurimento*, con la conseguente immissione in servizio di tutti i concorrenti ivi collocati.

**2.** Il concorso si articolava in una prova preselettiva, in due prove scritte ed una prova orale, oltre che nella valutazione dei titoli, sia professionali che culturali.

Per quanto attiene, più in particolare, alla valutazione dei titoli, l'art. 12, comma 5, del bando rinvia ad una tabella allegata al bando stesso, chiarendo che *“ai titoli, indicati nella tabella allegata al presente bando, si attribuisce un punteggio complessivo non superiore a 30. La tabella indica i titoli professionali e culturali relativi alla funzione dirigenziale e il punteggio massimo attribuibile singolarmente a ciascuno di essi”*.

Il medesimo comma 5 dell'art. 12 del bando precisava, inoltre, che *“Si attribuisce una specifica e prevalente valutazione ai master di secondo livello o titoli equivalenti su materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico e rilasciati da università statali o equiparate”*.

**3.** La tabella allegata al bando prevedeva, quanto alla valutazione dei titoli culturali che interessano ai fini del presente ricorso, l'attribuzione fino ad un massimo di **2,00 punti** per il possesso del diploma di laurea, conseguito a pieni voti (110 e lode su 110); **3,50 punti** per il possesso di un master di secondo livello di durata annuale, corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati su materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico e rilasciati da Università statali o equiparate; **2,00 punti** per il possesso di master in scienze dell'educazione conseguito presso Università in Italia o all'estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti; **1,00 punto** per il possesso di altro master, diploma, attestato di corso di specializzazione o di perfezionamento, conseguito

presso Università in Italia o all'estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti con esame individuale finale; **0,15 punti (fino ad un massimo di 0,50 punti)** per la partecipazione a corsi di formazione, in qualità di docente o formatore, della durata di non meno di 20 ore, organizzati da soggetti qualificati e/o enti accreditati.

**4.** Al concorso in esame ha partecipato anche la ricorrente, allegando il possesso dei seguenti titoli:

a) Diploma di Laurea in Lingue e Letterature Straniere, conseguito presso l'Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli, con votazione 110 su 110;

b) Master di II Livello di 1.500 ore (60 CFU) in Dirigenza e Management delle Istituzioni Scolastiche, conseguito in data 9.3.2011 presso l'Università Pegaso;

c) Specializzazione Biennale di 1.500 ore (60 CFU) in Pedagogia Interculturale, conseguita in data 28.1.2009 presso il Consorzio Interuniversitario FOR.COM.;

d) Corso di perfezionamento di 1.500 ore (60 CFU) in Educazione e Disagio Giovanile, conseguito in data 3.3.2007 presso il Consorzio Interuniversitario FOR.COM.;

e) Corso di perfezionamento di 1.500 ore (60 CFU) in Didattica delle Lingue Straniere, conseguito in data 10.5.2006 presso il Consorzio Interuniversitario FOR.COM.;

**5.** La ricorrente allegava, inoltre, la partecipazione ai seguenti, ulteriori, seminari e corsi di formazione:

1. Seminario di 20 ore, in qualità di relatore, in *Sicurezza nella Scuola – Gli adempimenti per il rischio stress correlato al lavoro e la piramide delle responsabilità per la gestione del cedolino unico*, tenutosi nei mesi di febbraio-marzo 2011 a cura della sede di Napoli dell'I.R.A.S.E. - Istituto per la Ricerca Accademica, Sociale ed Educativa (Ente Qualificato per la Formazione

e riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione con decreto del 23.05.02 (D.M. 177/00) e del 05.07.05 prot. n. 1222);

2. Corso di formazione di 20 ore, in qualità di formatore, in *Sviluppo della professionalità personale ATA – riflessioni e valutazioni*, tenutosi nel mese di aprile 2011 presso la sede di Napoli dell'I.R.A.S.E.;
3. Corso di formazione di 20 ore, in qualità di formatore, in *Formazione del Personale ATA*, tenutosi nel maggio 2010 presso la sede di Napoli dell'I.R.A.S.E.;
4. Corso di formazione di 45 ore, in qualità di formatore, in *Educazione Linguistica*, tenutosi nei mesi di maggio-giugno 2007 presso la sede di Napoli dell'I.R.A.S.E.;
5. PON B9 di 50 ore, in qualità di discente, in *Sviluppo competenze sulla gestione amministrativo-contabile e di controllo e sulle procedure di acquisizioni di beni e servizi*, tenutosi presso la Scuola Media Statale *Levi* di Napoli, con attestazione di partecipazione rilasciata il 25.1.2010;
6. Corso di Formazione a sostegno dell'attuazione del d.lgs. n. 59/04 modello e-learning integrato di 43 ore “*area informatica*”, Indire, presso 85° Berlingieri di Napoli, anno scolastico 2004/2005;
7. Corso di formazione a sostegno dell'attuazione del d.lgs. 59/04 modello e-learning integrato di 58 ore “*Sostegno ai processi di innovazione*”, Indire presso 85° Berlingieri di Napoli, anno scolastico 2004/2005
8. Corso di formazione di 40 ore “*Prima Scuola Estiva per il recupero della dispersione scolastica*”, tenuto dal 7 al 19 settembre 2007;
9. Corso di formazione di 40 ore “*Educazione Stradale: formare i formatori*”, tenuto il 26-27-30 giugno 1 luglio 2003 presso IPIA Sannio di Napoli

10. Corso di formazione in “Sicurezza” art. 9 d.lgs. 242/96, della durata di 20 ore, tenutosi presso l’85° Berlingieri di Napoli, nell’anno scolastico 1998/99;

11. Corso di formazione FF.OO., della durata di 20 ore in aula, più 10 ore on-line ANIAT, tenuto presso la Scuola Media Statale “Salvemini” di Napoli, nell’anno scolastico 2002/2003;

12. Certificato ECDL (AICA) conseguito presso il 22.6.2010.

**6.** All’esito dello svolgimento delle prove selettive e della valutazione dei titoli, la ricorrente si collocava al **361° posto** della graduatoria di merito con il **punteggio complessivo di 71,60 punti, di cui 6,80 punti per titoli culturali.**

Il calcolo del punteggio dei titoli culturali è errato, in quanto alla ricorrente spettano ulteriori due punti, essendo la stessa in possesso del Diploma di Specializzazione Biennale di 1.500 ore (60 CFU) in Pedagogia Interculturale, conseguita in data 28.1.2009 presso il Consorzio Interuniversitario FOR.COM.

Il decreto di approvazione della graduatoria definitiva, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente 6,80 punti in luogo di 8,80 è illegittimo per i seguenti

#### MOTIVI

**1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 12 DEL BANDO DI CONCORSO E DELL’ALLEGATA TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI, APPROVATI CON D.D.G. DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA IN DATA 13.7.2011. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 3.11.1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE**

La Commissione ha omesso di valutare, nel calcolo del punteggio spettante per i titoli culturali, il possesso del Diploma di Specializzazione Biennale di 1.500 ore (60 CFU) in Pedagogia

Interculturale, conseguita in data 28.1.2009 presso il Consorzio Interuniversitario FOR.COM.

Tale titolo dava diritto all'attribuzione di 2 punti, essendo equiparato al titolo di cui al punto 2, lettera e) della tabella per la valutazione dei titoli allegata al bando.

In assenza di motivazione sul punto questa difesa non può far altro che ipotizzare le ragioni per le quali la Commissione non ha utilmente valutato il possesso del predetto titolo, ipotizzando che la P.A. è giunta a tale determinazione perché ha ritenuto non idoneo il titolo, in quanto conseguito presso il FOR.COM., ovvero, pur ritenendo che i titoli FOR.COM. fossero utilmente valutabili, ai fini che qui interessano, non lo ha preso in considerazione perché non equiparato ad un master in scienze dell'educazione.

Entrambe le tesi sono errate.

#### **1.1. Sulla valutabilità dei titoli FOR.COM.**

Il predetto Diploma di Specializzazione è stato conseguito presso un organismo Universitario, ha durata di 1.500 ore e di 60 cfu e prevede una tesi e un esame selettivo finale, con la conseguenza che lo stesso è certamente assimilabile ai master di cui al punto 2, lettera e) della tabella per la valutazione dei titoli, allegata al bando.

Sulla equiparabilità del predetto titolo ad un master universitario la giurisprudenza ha più volte chiarito che *“i corsi FOR.COM. svolti per 1.500 ore mensili di attività didattica corrispondente a 60 crediti formativi con esame finale sono equivalenti al master e danno diritto al punteggio previsto per questi ultimi”* (cfr. Consiglio di Stato, Sez. 6<sup>a</sup>, 22.11.2013 n. 5531).

Ed ancora che *“l'assegnazione del punteggio, correlativo ai corsi post laurea organizzati dal Consorzio Interuniversitario FOR.COM. deve ispirarsi ad un criterio sostanziale non for-*

*male nominalistico, senza possibilità di introdurre distinzioni tra corsi caratterizzati da uguale durata annuale, articolati in 1.500 ore e con finale attribuzione, previo esame, di 60 crediti formativi, indipendentemente dal finale rilascio di diploma o di attestato di partecipazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. 6<sup>a</sup>, 20.12.2013 n. 6140).*

*Ed ancora che “nella misura in cui un corso di perfezionamento presso il FOR.COM. presenti le seguenti caratteristiche: durata di 1.500 ore per 60 crediti formativi e superamento di un esame finale, esso, al di là del nomen iuris, è sostanzialmente assimilabile ad un master, senza che possano rilevare contrarie argomentazioni calibrate sulla distinzione qualitativa delle relative attività, posto che a parametri ulteriori a quelli indicati la normativa non assegna rilievo” (cfr. Cons. Stato, Sez. 6<sup>a</sup>, 23.4.2009 n. 2515).*

*Ed infine che “le caratteristiche dei titoli conseguiti a seguito di partecipazione a corsi di perfezionamento specialistico, indetti ed organizzati dal FOR.COM. e strutturati sulla base di 1500 ore e di 60 crediti formativi, sono le medesime di quelle che concretizzano un master” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. 3<sup>a</sup>, 8.6.2009 n. 5439).*

Non vi è dubbio, pertanto, che il predetto titolo è equiparato ad un master e che, pertanto, alla ricorrente spettavano 2 punti.

### **1.2. Sulla equiparabilità del titolo**

Il punto 2, lettera e), del bando prevedeva, come detto, l'attribuzione di 2 punti per il possesso di un master in scienze dell'educazione (o altri titoli equiparati).

Ebbene il titolo della ricorrente è equiparabile ad un master, avendo le stesse caratteristiche di quello di cui si è trattato nel precedente motivo di ricorso (titolo rilasciato dal FOR.COM per

1.500 ore, 60 crediti formativi, esame finale) ed è senz'altro attinente alle scienze dell'educazione.

Basti considerare che, nell'ambito di tale corso, la ricorrente ha sostenuto gli esami di: *“sociologia dell'educazione, pedagogia speciale, psicologia sociale, antropologia culturale, sociologia dei processi culturali, educazione comparata e sociologia della famiglia”*.

Tutti esami chiaramente afferenti alla scienza dell'educazione.

È evidente, pertanto, l'errore commesso dalla Commissione nel non aver attribuito 2 punti al predetto titolo.

Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che ***“la tabella di valutazione dei titoli del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, nell'indicare il master in scienze dell'educazione, quale titolo valutabile con l'attribuzione di punti 1,00 deve interpretarsi nel senso che tale master debba essere attinente alle scienze dell'educazione o alla organizzazione dei servizi educativi e non già nel senso che tale master debba esser propriamente denominato “master in scienze dell'educazione” o in “in organizzazione dei servizi educativi”, considerato che un master propriamente definito come “scienza dell'educazione” risulterebbe in contrasto con la intrinseca natura dei master, i quali risultano tesi non già a far conseguire una formazione di tipo generale (come il corso di laurea), ma settoriale e specialistica, attinente riferibile ad uno o più corsi di laurea; del resto, la suddivisione in classi dei corsi di laurea risulta definita dal d.m. 4 agosto 2000 solo con riferimento a questi ultimi e non già ai cd. Master i quali, invece, devono intendersi quali corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea***

*specialistica*” (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. 2<sup>a</sup>, 7.11.2005 n. 4768).

In definitiva, quindi, il predetto titolo è equiparabile ad un master in scienze dell’educazione, con la conseguenza che alla ricorrente spettavano ulteriori due punti nella valutazione dei titoli.

### **1.3. VIOLAZIONE DEL BANDO. DIFETTO DI ISTRUTTORIA**

Alla ricorrente, poi, non è stato valutato né il punteggio in quanto coniugata con figli né quello spettante per essere dipendente statale senza demerito.

#### **ISTANZA DI SOSPENSIONE**

Il *fumus* emerge dai motivi di ricorso, in ordine al danno grave ed irreparabile si rappresenta che l’indebita sottrazione di due punti condiziona gravemente la posizione in graduatoria della ricorrente.

#### **ISTANZA DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO**

La ricorrente, non conoscendo le generalità ed il luogo di residenza dei controinteressati, notifica il ricorso ai contrinteressati di cui conosce l’indirizzo.

#### **Considerato**

- che la notificazione per pubblici proclami è prevista dall’art. 41, comma 4, cod. proc. amm., nonché analiticamente disciplinata dall’art. 150 cod. proc. civ.;
- che l’art. 52, comma 2, cod. proc. amm. stabilisce, inoltre, che *“il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’art. 151 cod. proc. civ.”*;
- che l’art. 52, comma 2, cod. proc. amm., può trovare applicazione anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami,

consentendo di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito Internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

**TANTO PREMESSO E CONSIDERATO**

Fa istanza di esser autorizzato all'integrazione del contraddittorio, mediante notificazione per pubblici proclami del ricorso, da pubblicare, nel testo integrale, sul seguente sito internet: [hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami](http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami).

Chiede, inoltre, ordinarsi il deposito del provvedimento impugnato e di copia di tutti gli atti relativi alla domanda di partecipazione al concorso della ricorrente.

**P.Q.M.**

Si conclude per l'accoglimento del ricorso, previa sospensione degli atti impugnati.

*(Avv. Riccardo Marone)*

Si avvisa che la pubblicazione viene effettuata viene effettuata in esecuzione all'ordinanza della 4<sup>a</sup> Sezione del T.A.R. Campania, Napoli, in data 28.7.2015 n. 4054, resa sul ricorso recante il N.r.g. 827/15